

Viaggio nella storia

Confederazione elvetica 2


LE COMUNITÀ CONTADINE

L'apertura del passo del San Gottardo nel XIII secolo ha favorito le comunità montane vicine ai passi.

Queste comunità hanno iniziato a far pagare a merci e persone il transito sulle loro terre. Affittavano muli per il trasporto e camere per i viaggiatori, inoltre avevano le locande.

Il nuovo passo alpino permetteva di arricchirsi con il commercio dei prodotti e la compera di attrezzi, stoffe e cibi provenienti da paesi lontani.

Queste comunità montane erano sotto un signore feudale (persona che controlla il territorio). Siamo in piena società feudale!



Gli Urani, all'inizio del XIII secolo, si trovavano in questa situazione favorevole. Si sono così riuniti per organizzarsi e per controllare il traffico sul San Gottardo. Con questo lavoro loro potevano arricchirsi. Somieri e osti urani vedevano tutti i giorni viaggiatori stranieri che li informano sulle carte di libertà ottenute dalle città d'Italia e del Belgio.

Nel 1231 gli Urani sono riusciti ad avere il diritto d'avvocazia dagli austriaci.

Questo non sarebbe mai stato possibile senza i benefici dai traffici attraverso il San Gottardo.

Nello stesso anno, gli urani, hanno ottenuto l'immediatezza imperiale che li ha liberati dai signori locali, in particolare dagli Asburgo. L'imperatore aveva comunque il suo guadagno: mantenere sotto la sua protezione gli Urani significava allontanare gli Asburgo dal San Gottardo.

Il passo, al quale l'imperatore dà grande importanza, è d'ora in poi in mani sicure.

Domande riferenti al testo letto:

1. Cosa significa: Comunità montana, signore feudale, gli Asburgo, diritto d'avvocazia, immediatezza imperiale
 2. In che anno viene aperto il passo del San Gottardo?
 3. Cosa facevano pagare le comunità montane?
 4. Perché gli Urani si riunivano?
 5. Che cosa ricevono gli Urani?
 6. Secondo te gli Urani erano diventati un popolo debole o forte? Perché?
- > Crea una mappa mentale con le risposte alle domande poste.

LE PREMESSE DELL'ALLEANZA

Nel XIII secolo ci sono diverse comunità contadine nella regione del Lago dei Quattro Cantoni; oltre a quella di **Uri** ce ne sono una a **Svitto** e due nell'**Untervaldo**.

Dal 1273 **Rodolfo d'Asburgo**, eletto re di Germania, esercita di fatto anche l'autorità imperiale. Per i Waldstätten* questo avvenimento è molto importante; infatti Urani e Svittesi, che avevano ottenuto l'immediatezza imperiale per sfuggire alla tutela degli Asburgo, si trovano ora a dipendere proprio da un sovrano asburgico: l'avversario di sempre ha preso il posto del protettore.


Di fronte al pericolo, le quattro comunità concludono forse una **prima alleanza**.

Il bisogno di sicurezza spinge i Waldstätten ad unirsi.

**Waldstätten:*

In senso letterale «stati forestali». I tre cantoni più antichi della Confederazione: Uri, Svitto e Untervaldo, chiamati pure «cantoni primitivi».

- Colora il canton Uri in giallo, il canton Svitto in rosso e il canton Untervaldo in blu.
- Collega lo stemma al rispettivo cantone.
- Cerca sulla cartina svizzera le attuali capitali. Segnale nella cartina.



VIAGGIO NELLA STORIA - LA CONFEDERAZIONE ELVETICA

L'ALLEANZA

Il 15 luglio 1291 muore il re Rodolfo. Nel suo regno ha provveduto a mantenere la pace e l'ordine. Ma cosa succederà adesso? Chi gli succederà? E se tra le famiglie che detengono il potere scoppiasse una nuova faida?

Le tre comunità, i "Waldstätte" di Uri, Svitto e Untervaldo, stringono perciò un patto col quale si promettono aiuto reciproco.

All'inizio d'agosto vengono fissati gli accordi e la pergamena, redatta in latino, viene munita dei sigilli. Questo accordo viene chiamato "Patto federale". Il Patto tra le comunità dei "Waldstätte" viene considerato l'atto di nascita della Confederazione.



IL PATTO FEDERALE 1° AGOSTO 1291

- A gruppi leggete attentamente il patto federale.
- Create una mappa mentale con le informazioni che ritenete più importanti.
- Scrivete su un foglio a brutta un riassunto del patto (non scegliete più di 7 punti).
- Correggetelo e trascrivetelo sulla pergamena.

Nel nome del Signore, così sia.

È opera onorevole ed utile confermare, nelle debite forme, i patti della sicurezza e della pace. Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di Uri, la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini di Untervaldo, considerando la malizia dei tempi ed allo scopo di meglio difendere e integralmente conservare sé ed i loro beni, hanno fatto leale promessa di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e appoggio, a salvaguardia così delle persone come delle cose, dentro le loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro ciascuno di coloro che ad essi o ad uno d'essi facesse violenza, molestia od ingiuria con il proposito di nuocere alle persone od alle cose.

Ciascuna delle comunità promette di accorrere in aiuto dell'altra, ogni volta che sia necessario, e di respingere, a proprie spese, secondo le circostanze, le aggressioni ostili e di vendicare le ingiurie sofferte.

A conferma che tali promesse saranno lealmente osservate, prestano giuramento, rinnovando con il presente accordo l'antico patto pure conchiuso sotto giuramento; con l'avvertenza tuttavia che ognuno di loro sarà tenuto, secondo la sua personale condizione, a prestare al proprio signore l'obbedienza ed i servizi dovutigli.

Abbiamo pure, per comune consenso e deliberazione unanime, promesso, statuito ed ordinato di non accogliere né riconoscere in qualsiasi modo, nelle suddette valli, alcun giudice il quale abbia acquistato il proprio ufficio mediante denaro od altra prestazione, ovvero non sia abitante delle nostre valli o membro delle nostre comunità.

— Se sorgesse dissenso fra i confederati, i più prudenti di loro hanno l'obbligo d'intervenire a sedar la discordia, nel modo che loro sembrerà migliore; e se una parte respinge il giudizio proferito, gli altri confederati le si mettano contro.

Resta inoltre convenuto fra di loro quanto segue:

— Chi avrà ucciso alcuno con premeditazione e senza colpa imputabile alla vittima, sia, se preso, mandato a morte, come esige il suo nefando delitto, salvo che riesca a provare la sua innocenza; se fosse fuggito, gli si vieti il ritorno.

— Chi ricetta o protegge un tal malfattore, deve essere bandito dalle valli, né potrà ritornarvi finché non sia esplicitamente richiamato dai confederati.

- Se alcuno, di giorno o nel silenzio della notte, dà dolosamente fuoco ai beni dei confederati, non sia più considerato come membro della comunità.
- E se alcuno, dentro le valli, favorisce o difende il suddetto malfattore, sia costretto a risarcire egli stesso il danneggiato.
- Inoltre, se un confederato spoglierà alcuno delle sue cose o gli recherà danno in qualsiasi modo, tutto quanto il colpevole possiede nelle valli dovrà essere sequestrato per dare giusta soddisfazione alla persona lesa.
- Inoltre nessuno potrà appropriarsi il pegno d'un altro, salvo che questo sia manifestamente suo debitore o fideiussore; ed anche in tal caso occorre che il giudice esplicitamente acconsenta.
- Ognuno deve pure obbedire al suo giudice e, se necessario, indicare quale sia nella valle il giudice sotto la cui giurisdizione egli si trova.
- E se alcuno si rifiutasse d'assoggettarsi al giudizio e da questa ribellione venisse danno ad alcuno dei confederati, tutti sono in obbligo di costringere il suddetto contumace a dar soddisfazione.
- Se poi insorgesse guerra o discordia fra alcuni dei confederati, e una parte non volesse rimettersi al giudice o accettare soddisfazione, i confederati difenderanno l'altra parte.
- Tutte le decisioni qui sopra esposte sono state prese nell'interesse ed a vantaggio comune, e dureranno se il Signore lo consente, in perpetuo.

In fede di che, questo strumento è stato redatto dietro richiesta dei predetti e munito dei sigilli delle tre prefate comunità e valli.

Fatto l'anno del Signore 1291, al principio del mese d'agosto.